

**Presidenza della Regione Sicilia**  
**Ufficio Legislativo e Legale**

**Osservatorio Legislativo Interregionale**  
**Roma, 29-30 settembre 2005**

**Giurisprudenza non costituzionale**  
**di interesse regionale**

A cura di:  
Simone Montalto

**TAR – Palermo, Sez. III**  
**Sentenza n. 864 del 25 maggio 2005**

**Revocazione di decisione di ricorso straordinario  
al Presidente della Regione Sicilia. Vizi in procedendo.**

*Il ricorso per revocazione è certamente proponibile nei confronti della decisione di un ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 15 co. 1, del D.P.R. n. 1199/1971, nei casi previsti dall'art. 395 cod. proc. Civ. Tuttavia, ai sensi dell'art. 398 cod. proc. Civ. la domanda di revocazione va proposta davanti allo stesso decidente che ha pronunciato la decisione oggetto di revocazione. (Nel caso di specie, la domanda andava dunque proposta al Presidente della Regione siciliana).*

Onde considerare la portata della superiore sentenza, occorre preliminarmente ricordare il particolare istituto del *ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana*, introdotto nell'ordinamento di questa Regione (ed assente in quelli delle altre Regioni) dallo Statuto speciale, con l'art. 23 e, che, pertanto, costituisce una delle peculiarità dell'ordinamento autonomistico siciliano del 1946.

Il predetto articolo 23, al comma 4 attribuisce appunto al Presidente della Regione il potere di decidere, "sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato" (in base all'ordinamento regionale, le sezioni riunite, in sede consultiva, del Consiglio di giustizia amministrativa), i ricorsi amministrativi proposti in linea straordinaria contro gli atti amministrativi regionali.

Oggetto del ricorso possono essere solo gli *atti amministrativi regionali*; ossia gli atti che, sia formalmente che materialmente, si possono definire regionali; e cioè quegli atti emanati dagli organi dell'Amministrazione regionale diretta o da organi di enti o uffici dipendenti o controllati dall'Amministrazione regionale, nell'esercizio di una potestà amministrativa propria della Regione e cioè di una potestà che, non solo sia stata attribuita alla Regione dallo statuto, ma sia stata anche trasferita alla Regione stessa in forza e secondo la disciplina di norme di attuazione.

Essendosi adattato nel tempo, in base a norme applicative, a giurisprudenza ed a prassi, alla struttura ed alle competenze dell'ordinamento regionale in questo particolare tipo di gravame, l'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, va detto che concretamente tale ricorso nella

Regione siciliana viene deciso dal Presidente della Regione, su parere obbligatorio reso dal Consiglio di giustizia amministrativa (art. 9, comma 4 D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373,); il quale si pronunzia non su una relazione del "ministero competente" ma su rapporto con avviso finale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione.

Il decreto che decide sul ricorso straordinario non deve riportare la controfirma dell'Assessore competente per materia in quanto non è riferibile al Presidente della Regione siciliana il principio della irresponsabilità costituzionale sancito dall'art. 90 Cost. per il Presidente della Repubblica poiché una disposizione analoga non è prevista nello Statuto speciale.

Il Presidente della Regione, qualora intenda discostarsi dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa, deve investire della questione, con motivata richiesta, la Giunta regionale (la quale, a questo fine, esplica una funzione analoga a quella del Consiglio dei ministri per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). Ciò è accaduto nella storia della Regione pochissime volte e soltanto in casi di evidente discostamento della decisione dal diritto consolidatosi presso il Consiglio di Stato, tali da poter creare situazioni evidentemente anomale.

Poiché, nei fatti, nel procedimento che ha dato luogo alla massima che si commenta, l'errata individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda di revocazione si basava su un supposto vizio della sentenza che, *latu sensu*, poteva apparire come *vizio in procedendo* (la errata rappresentazione dei fatti oggetto del giudizio) ma in effetti costituiva la valutazione dei motivi del giudizio, su quanto detto, occorre aggiungere che in tali casi il decreto del Presidente della Regione che decide il ricorso straordinario, come quello del Presidente della Repubblica, può essere impugnato innanzi alla giurisdizione amministrativa solo per gli *errores in procedendo* (vizi di forma del procedimento). Nel caso presente dunque, il ricorso era un ricorso per revocazione.

E ciò, poiché alla parte, sia essa il ricorrente che il resistente, è stata lasciata la facoltà di scegliere fra il rimedio straordinario e quello giurisdizionale. Di conseguenza, qualora essa, nonostante la possibilità di optare per quel rimedio che offre maggiori garanzie, abbia prescelto il ricorso straordinario, non può pretendere di rimettere in discussione la decisione, sotto il profilo sostanziale innanzi ad altro giudice. Se invece la parte non ha potuto esercitare tale facoltà di scelta, perchè l'avversario non l'ha messa in condizioni di potere scegliere -il che si verifica nell'ipotesi in cui il ricorso al T.A.R. contro la decisione viene presentato da un controinteressato a cui il ricorso non è stato notificato -

rimane aperta la possibilità di impugnare la decisione anche per motivi di carattere sostanziale e cioè per censure relative alla legittimità intrinseca della decisione.

Nei casi di decisione non corrispondente ai fatti può proporsi, come ricordato sopra, il ricorso per revocazione allo stesso Presidente della Regione nei casi previsti dall'art. 395 cod. proc. civ. ed ai sensi dell'art. 15, 1° comma del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per il procedimento di revocazione si applicano le stesse norme previste per il normale ricorso straordinario, rapportate ed adattate alle possibili cause di revocazione: dolo, prove dichiarate false, rinvenimento documenti, errore sulla supposizione di fatto assolutamente escluso.

Il ricorso per revocazione deve essere notificato all'Amministrazione che ha emanato il provvedimento ed ai controinteressati e depositato all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione – Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente - entro il termine di 60 giorni, che nei casi previsti dai n. 4 e 5 del predetto art. 395 (errore di fatto, contrasto di giudicati) decorre dalla notifica o dalla comunicazione del decreto di decisione, mentre negli altri casi (dolo processuale, documento falso, ritrovamento di documento decisivo, dolo del giudice) decorre dal giorno dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali ha precisato che fra le varie ipotesi previste dal citato art. 395 cod. proc. civ. quella che più si attaglia al ricorso straordinario appare quella dell'errore di fatto, allorché la decisione sia fondata su un presupposto erroneo (C.d.S. – Sez. III – 2 febbraio 1982 n. 936/81; T.A.R. Toscana 30 aprile 1981 n. 204).

Il Consiglio di Stato ha affermato che la decisione emessa sul ricorso per revocazione non può a sua volta essere impugnata per revocazione, ma solo per i vizi di forma o di procedimento della decisione stessa (C.d.S. – Sez. II – parere 6 luglio 1997 n. 1129/76).

Circa la linea di demarcazione che distingue i casi in cui si debba procedere per *revocazione* e quelli in cui si ha diritto ad *adire il giudice amministrativo* (e ciò, sia nei procedimenti innanzi al Presidente della Repubblica che in quelli innanzi al Presidente della Regione siciliana) può valere la seguente massima del Consiglio di Stato (IV sezione, n. 2428 del 6 maggio 2002), chiaramente illuminata sui principi: "*Sono inammissibili in sede giurisdizionale le censure che investono il procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in un momento anteriore al parere del Consiglio di Stato,*

*ovvero il contenuto stesso del parere, salvo che il vizio si sostanzi in un errore in procedendo che, viziando la notificazione del ricorso straordinario, abbia precluso agli eventuali controinteressati la tutela giurisdizionale, e cioè la possibilità della trasposizione del ricorso dalla sede straordinaria a quella giurisdizionale.*

*In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'omessa trasmissione al Consiglio di Stato da parte dell'Amministrazione della memoria difensiva prodotta dal controinteressato è suscettibile di viziare il parere emesso dall'Organo consultivo per errore di fatto, consistente nella supposta inesistenza della memoria stessa, positivamente risultante invece dagli atti di causa, con la conseguenza che il decreto decisivo è impugnabile in revocazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 15 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199', che disciplina appunto il ricorso straordinario*

**Prospetto dimostrativo dei ricorsi straordinari presentati  
al Presidente della Regione Siciliana.**

<b>ANNO</b>	<b>RICORSI</b>		
<b>1997</b>	1240		
<b>1998</b>	1215		
<b>1999</b>	1109		
<b>2000</b>	1107		
<b>2001</b>	1058		
<b>2002</b>	1528		
<b>2003</b>	981		
<b>2004</b>	962		
<b>AL 30.08.2005</b>	657		